

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARATA: Esenzione dal pagamento della imposta per il consumo familiare dei produttori soci dei caseifici sociali. (8499)	40432	COLITTO: Costruzione di un ricovero in località « Quarticciuolo » per l'industria armentizia nel comune di Belmonte del Sannio (Campobasso). (8585)	40437
ARIOSTO: Consiglio di amministrazione della Società « Larderello ». (8422)	40432	COLITTO: Sospensione degli sfratti da immobili demaniali di ex sottufficiali. (8606)	40437
BALDASSARI: Sistemazione del personale salariato « inservienti » di ufficio. (8104)	40433	COLITTO: Provvedimenti a favore degli agricoltori del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) danneggiati dalla grandine. (8705)	40438
BIAGIONI: Sospensione della gara di appalto per la costruzione di due fabbricati Incis nell'area dell'ex distretto militare di Lucca. (6919)	40434	DE' COCCI: Contingente di autorizzazioni di trasporto merci per conto terzi nelle province marchigiane. (8390)	40438
CALAMANDREI: Corresponsione dell'indennizzo ai cittadini titolari di beni soggetti a perdite per effetto del trattato di pace. (8629)	40434	DE' COCCI: Sistemazione dei dipendenti del Commissariato della « Gioventù italiana ». (8651)	40439
CAPALOZZA: Gettone di presenza agli assessori e ai membri dei consigli provinciali. (8409)	40434	DE' COCCI: Iscrizione nell'albo professionale dei periti agrari. (8698)	40439
CARONITI: Sistemazione del personale non di ruolo « locale ». (8531)	40435	DI MAURO: Funzionamento dell'ufficio di collocamento del comune di Lapide Pasteria (Catania). (8671)	40440
CARONITI: Applicazione del sistema di riscossione in abbonamento per le imposte di consumo. (8532)	40435	DONATINI: Sistemazione della strada « Faggiola » che allaccia i comuni di Palazzuolo e di Firenzuola (Firenze). (8387)	40441
CARONITI: Fermata dei treni nella stazione di Novara-Montalbano-Furnari (Messina). (8591)	40436	DONATINI: Costruzione della strada di allacciamento dei comuni di Marradi e Portico (Firenze). (8388)	40441
COLITTO: Concessione di un sussidio alla casa di riposo « Achille Morrone » del comune di Larino (Campobasso). (6123)	40436	EBNER e VOLGGER: Divieto dell'uso della lingua tedesca nei rapporti tra il provveditorato agli studi e gli uffici dipendenti in provincia di Bolzano. (8192)	40442
COLITTO: Concessione di un sussidio all'asilo infantile annesso alla casa di riposo « Achille Morrone » di Larino (Campobasso). (7305)	40436	FABRIANI: Sussidi e maggiorazioni ai profughi d'Africa della provincia de L'Aquila. (8658)	40442
COLITTO: Costruzione della strada di allacciamento dalla stazione ferroviaria di Provvidenti (Campobasso) alla strada provinciale. (8374)	40436	GRILLI: Rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro. (8652)	40443
COLITTO: Costruzione del sesto tronco della strada provinciale n. 78 tra i comuni di Rotello (Campobasso) e Serracapriola (Foggia). (8458)	40436	LA MARCA: Inchiesta sulle irregolarità dell'ufficio provinciale per i contributi unificati in agricoltura di Caltanissetta (8604)	40443
COLITTO: Riparazione della chiesa di San Giacomo nel comune di Pietracatella (Campobasso). (8546)	40437	LA MARCA: Coltivazione di un giacimento di zolfo in Rigulfo, frazione del comune di Mazzarino (Caltanissetta). (8663)	40443
		LO GIUDICE: Scritturazione degli artisti lirici da parte delle sovrintendenze agli Enti lirici. (8429 e 8430)	40443

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

	PAG.
LO GIUDICE: Revoca per le licenze di esercizio ad agenzie teatrali. (8695) . . .	40444
LOZZA: Colonie estive gestite dal Commissariato nazionale della « Gioventù italiana » e concesse in gestione nell'anno 1952. (8655)	40444
LOZZA: Liquidazione delle pensioni di guerra. (8656)	40445
MAGLIETTA: Pagamento delle indennità e diritti di natura patrimoniale ai dipendenti della disciolta I. R. O. (<i>International Refuge Organization</i>). (8080 e 8141)	40446
MAGLIETTA: Fornitura di motrici per la gestione bagagli alla stazione di Napoli. (8623)	40446
MARTINO GAETANO: Appalto dei lavori per la costruzione della strada di collegamento del comune di San Gregorio alla strada nazionale Messina-Palermo. (8491)	40446
MARTINO GAETANO: Rifornimento idrico del comune di Capo d'Orlando (Messina). (8492)	40446
NOTARIANNI: Regolarizzazione degli sfratti nella vertenza Castaldi Ottavio-Fatigati Giovanni di Roma, (già orale). (4064)	40447
PALAZZOLO: Estensione complessiva dei terreni per piani di esproprio e relative domande. (7349)	40448
POLANO: Liquidazione del premio fine corso agli operai del cantiere-scuola del comune di Sorso (Sassari). (8743) . . .	40448
PRETI: Divieto dell'affissione di un manifesto del sindacato funzionari del gruppo B dei funzionari delle ferrovie del compartimento di Firenze. (8715) . . .	40449
PRETI: Applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 218, ai pensionati degli enti locali. (8742)	40449
SAMMARTINO: Provvedimenti a favore degli agricoltori del comune di Montenero di Val Cocchiara (Campobasso) danneggiati dalla grandine. (8700). . .	40449
SIMONINI: Modifica dell'articolo 86 del testo unico sulla finanza locale. (8276)	40450
SPIAZZI e BOVETTI: Sospensione degli sfratti da immobili demaniali ad ex sottufficiali. (8277)	40450
STORCHI: Norme regolamentari relative alla « silicosi » e « asbestosi ». (8726) .	40450
TOLLOY ed altri: Riapertura all'esercizio del tronco ferroviario Medicina-Massa Lombarda (Bologna). (8593)	40450
TURCHI: Ineleggibilità di amministratori di comuni per <i>litis pendentia</i> . (8620)	40451

ARATA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se, in attesa di una definitiva e chiara formulazione normativa in sede di revisione del testo unico sulla finanza locale, non ritenga necessario e doveroso ribadire perentoriamente, anche nei riguardi delle ditte appaltatrici degli uffici dell'imposta di consumo (le quali le disconoscono e le violano sistematicamente e ostinatamente) le disposizioni già emanate e confermate nel 1935 e nel 1947, secondo le quali i produttori soci dei caseifici sociali possono ritirare da questi ultimi il burro e formaggio per il consumo familiare in esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo ». (8499).

RISPOSTA. — « In merito alle segnalazioni fatte dall'onorevole interrogante si comunica che a questo Ministero non risulta il lamentato comportamento degli appaltatori, e che comunque contro l'operato degli uffici delle imposte di consumo l'articolo 90 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, prevede la esperibilità di appositi ricorsi amministrativi. Ad ogni modo si assicura che, qualora venissero segnalati casi particolari, il Ministero non mancherebbe di intervenire richiamando l'osservanza della circolare ministeriale 10 giugno 1932, n. 13454, dalla quale si ricava che l'imposta non è dovuta per il burro e per il formaggio che i caseifici sociali consegnano ai propri soci nei limiti corrispondenti alla quantità di latte conferita dai soci ai caseifici, sempreché il burro ed il formaggio siano consumati dal socio e dai membri della sua famiglia, e tale consumo si verifichi nel comune ove trovasi il caseificio ».

Il Ministro: VANONI.

ARIOSTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali sono i criteri che lo hanno ispirato nel rinnovo del consiglio di amministrazione della Società " Larderello ", risultando che è stata istituita la carica di consigliere delegato, assolutamente superflua, preponendovi una persona nuova alla materia, col pretesto di sburocratizzare la azienda, quando risulta ed è notorio che detta società ha raggiunto un grado di efficienza tecnica ed economica superiore ad ogni elogio ». (8422).

RISPOSTA. — « La Società per azioni " Larderello " per lo sfruttamento delle forze endogene ha la propria sede legale a Roma, la direzione generale e gli uffici amministrativi a Firenze, mentre gli stabilimenti sono dislocati in diverse località delle province di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

Pisa, Livorno e Siena (Larderello, Castelnuovo, Val Cecina, Monterotondo, Sasso Pisano, Travale, ecc.). La società inoltre, dopo aver provveduto alla ricostruzione dei propri impianti che erano stati distrutti nella percentuale del 97 per cento e potenziato gli impianti con la costruzione di una nuova centrale geotermoelettrica, ha in corso un vasto programma di esplorazione, ricerca e di sondaggi per il ritrovamento di nuovi imponenti quantitativi di vapore endogeno da destinarsi alla alimentazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica. Si tratta in sostanza di affrontare e realizzare un imponente programma di nuovi investimenti per cui la istituzione della carica di consigliere delegato è stata ritenuta utile, opportuna e sotto certi profili necessaria, allo scopo di accelerare la procedura fin qui seguita. In quanto alla persona, cui è stata affidata la carica di consigliere delegato, trattasi di un tecnico di valore che ha già assolto incarichi di responsabilità dimostrando alta competenza ed attitudine per assolvere l'incarico cui è stato destinato ».

Il Ministro: MALVESTITI.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se è allo studio — ed in caso affermativo se verrà presto approvato — un provvedimento inteso a dare una sistemazione al personale salariato con la qualifica "inserviente di ufficio". La presente interrogazione è ispirata dalla constatazione che a detti dipendenti, tutti reduci combattenti, e molti dei quali mutilati, con anzianità di servizio che supera i 10 anni e per alcuni perfino i 25, è riservato un trattamento economico di gran lunga inferiore al minimo indispensabile per vivere; senza la corrispondenza di diritti accessori, con indennità irrisoria — anzi, umiliante — per lavoro straordinario, senza l'assegnazione di una divisa e con la progettata ingiunzione di destinarli perfino alla pulizia dei gabinetti di decenza ». (8104).

RISPOSTA. — « Il personale salariato dell'esercito, della marina e della aeronautica, qualora espliciti di fatto e con carattere permanente le mansioni di inserviente di ufficio, da data non posteriore al 1° maggio 1948, e ne sia ritenuto meritevole, sarà prossimamente inquadrato nella quarta categoria del personale civile non di ruolo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per essere successivamente, dopo il prescritto periodo di permanenza in detta posizione, in-

quadrato nei corrispondenti ruoli speciali transitori. In proposito sono state già impartite agli enti interessati centrali e periferici le opportune disposizioni. Per quanto concerne la affermata insufficienza del trattamento economico del personale di cui trattasi e la irrisorietà della indennità per lavoro straordinario ad esso corrisposta, si deve rilevare che dette retribuzioni sono regolate in maniera uniforme per tutti i salariati statali, come avviene per gli impiegati, e che, pertanto, un eventuale miglioramento delle stesse può essere disposto soltanto con provvedimento legislativo di carattere generale. È opportuno, per altro, tener presente, in proposito, che la paga goduta attualmente dal personale in parola, come appartenente alla categoria dei salariati, è superiore alla retribuzione che allo stesso personale spetterà una volta inquadrato nella categoria del personale non di ruolo. Di ciò si preoccupa appunto il precitato articolo 21 che prevede la conservazione, sotto forma di assegno personale, della differenza tra i due trattamenti economici. In ordine alle divise si fa presente che il Provveditorato generale dello Stato è tenuto a fornirle solo al personale subalterno di ruolo; lo stesso Provveditorato, però, ha concesso la divisa anche ai salariati con mansioni di inservienti eventualmente addetti a posti di maggiore riguardo e quantunque ciò non sia previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari. Quanto all'ultima parte della interrogazione si fa presente che non è in progetto alcuna destinazione del personale a servizi diversi da quelli sinora espletati ».

Il Ministro: PACCIARDI.

BIAGIONI. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — « Per sapere le ragioni per cui è stata negata al Genio civile di Lucca l'autorizzazione a costruire, nella area già occupata dall'edificio del distretto militare, distrutto per eventi bellici, i propri uffici, attualmente sistemati in locali inadatti e del tutto insufficienti. L'interrogante chiede inoltre la ragione per cui il Ministero della difesa stabilì inizialmente la smilitarizzazione dell'area e successivamente ritornò sulle sue decisioni. Inoltre sembra all'interrogante che nella costruzione di due case I.N.C.I.S., sia pure da destinarsi per alloggio agli ufficiali, non abbia da riconoscersi la caratteristica di "bisogni militari", di cui si fa precisa menzione nell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1152. In data 22 dicembre 1951, è indetta presso la sede centrale del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

I.N.C.I.S. a Roma la gara d'appalto per la costruzione nell'area dell'ex distretto di Lucca dei due predetti fabbricati. L'interrogante chiede se non si ritenga di sospendere temporaneamente questo appalto e disporre un sopralluogo sul terreno, dato che esistono le possibilità di conciliare gli interessi delle due amministrazioni e cioè del Ministero della difesa e di quello dei lavori pubblici. Detta possibilità, ove venissero appaltati i due edifici, disposti sul terreno come dal progetto esecutivo, verrebbe irrimediabilmente compromessa ». (6919).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministero dei lavori pubblici. Questo Ministero non ha mai rinunciato definitivamente all'area già occupata dall'edificio del distretto militare di Lucca, ma ha consentito alla sola concessione in uso temporaneo di essa al locale consorzio agrario provinciale, sotto condizione di restituzione, con preavviso di tre mesi, in caso di sopraggiunte nuove esigenze per la difesa. Ciò premesso, si comunica che la gara di appalto cui accenna l'onorevole interrogante non ha avuto ulteriore seguito, in conseguenza, fra l'altro, del fatto che questo Ministero ha dovuto soprassedere per ora dall'adottare decisioni circa la destinazione definitiva da dare all'area di cui trattasi, essendosi prospettata la possibilità che le aree stesse si rendano necessarie per esigenze di carattere militare ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

CALAMANDREI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere per quali ragioni il Governo abbia inutilmente lasciato decorrere il termine di un anno della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, numero 590, per emanare le disposizioni relative alla liquidazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto a cittadini italiani titolari di beni soggetti a perdita per effetto del Trattato di pace; e come intenda provvedere per l'avvenire alla emanazione di tali disposizioni ». (8629).

RISPOSTA. — « Nell'anno di durata della delega al Governo di cui alla citata legge 4 luglio 1950, n. 590, è stato possibile emanare solo le norme relative all'indennizzo da corrispondere ai proprietari di beni situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia (decreto presidenziale 18 gennaio 1951, numero 292) in quanto con gli altri paesi firmatari del Trattato di pace non è stato an-

cora raggiunto l'accordo relativo alla valutazione dei beni italiani esistenti nei rispettivi territori (e cioè con la Jugoslavia, la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, l'Albania e con l'U.R.S.S. per i beni situati in Ungheria, Bulgaria e Romania). È noto, infatti, che il diritto all'indennizzo, per i singoli interessati, sorge con la effettiva utilizzazione, in tutto o in parte, dei loro beni, diritti ed interessi ai fini del Trattato di pace, e che detta utilizzazione può dirsi verificata dal momento in cui sia intervenuto tra l'Italia ed una potenza firmataria del Trattato di pace un accordo che effettivamente stabilisca o singolarmente o forfetariamente il valore dei beni utilizzati. Per quanto riguarda, invece, la Grecia, con la quale l'accordo relativo alla valutazione dei beni italiani esistenti in territorio ellenico è stato firmato il 31 agosto 1949, non è stato possibile emanare le norme per la liquidazione dell'indennizzo agli aventi diritto, in quanto alla data del 2 settembre 1951, epoca di scadenza della delega suddetta, il disegno di legge di ratifica del citato accordo non era stato ancora approvato dal Parlamento (l'accordo è stato ratificato infatti con la legge 6 ottobre 1951, n. 1752, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1952, n. 58). Ciò posto si fa presente che è stato predisposto apposito schema di disegno di legge per la proroga fino al 31 dicembre 1953 della delega al Governo, prevista dalla legge 4 luglio 1950, n. 590, di emanare le norme necessarie per la liquidazione degli indennizzi previsti dal Trattato di pace. Tale disegno di legge, come è stato fatto presente nella risposta ad altra analoga interrogazione dell'onorevole scrivente, è stato esaminato il 21 giugno 1952 dal Consiglio dei Ministri ed approvato, salvo intese con i Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze ».

Il Ministro del tesoro ad interim: PELLA.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere per quali motivi non sia stato ancora riconosciuto il diritto a un gettone di presenza agli assessori e ai membri dei consigli provinciali: per esempio a Pesaro ». (8409).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero del tesoro. Per gli assessori provinciali la legge 21 novembre 1949, n. 867, prevede espressamente la possibilità dell'assegnazione, in dipendenza della attività da essi svolta in favore dell'ente, di una indennità di carica; per i consiglieri provinciali è all'esame del Parlamento la proposta di legge del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

senatore Longoni (atto parlamentare n. 2127) che prevede la attribuzione ai consiglieri provinciali di un gettone di presenza per le sedute del consiglio ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

CARONITI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di sollecitare la presentazione alla Camera del disegno di legge che prevede la sistemazione in organico del personale non di ruolo, cosiddetto " locale ", che ha dato tante prove di capacità e patriottismo, tenendo alto il nome dell'Italia all'estero in ogni tempo; e se non ritenga, nelle more, di dare con sollecitudine una sistemazione economico-giuridica del detto personale, anche provvisoria, così come è stato fatto per tutti gli impiegati e salariati dello Stato ». (8531).

RISPOSTA. — L'Amministrazione degli affari esteri ha presentato al Ministero del tesoro, al sottosegretario per la riforma della burocrazia ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 marzo 1952, un nuovo progetto di legge che disciplina l'assunzione ed il trattamento degli impiegati locali in servizio presso le nostre rappresentanze all'estero. Non essendosi ancora potuti concordare alcuni articoli del progetto di legge questo Ministero ha indetto una riunione con i rappresentanti le amministrazioni interessate per addivenire ad un accordo definitivo sul progetto di legge di cui trattasi che, una volta approvato, sarà portato all'esame del Consiglio dei ministri per la successiva presentazione alle Camere. Il Ministero degli affari esteri è perfettamente d'accordo sull'opportunità che la questione venga al più presto risolta, ma nell'attesa non vede come si possa provvedere con una sistemazione provvisoria di detto personale ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

CARONITI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio in cui si trovano i commercianti della provincia di Messina, che vedono intralciata la libertà di scambio merci con l'applicazione delle disposizioni contenute nel progetto della nuova legge di finanza locale con riferimento al sistema tariffa per riscossione imposta consumo che incide sui costi di distribuzione; e se non ritenga opportuno intervenire prontamente per attuare il sistema di

riscossione con abbonamento, in conformità alla richiesta di tutte le categorie interessate ». (8532).

RISPOSTA. — « Premesso che la legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente " disposizioni in materia di finanza locale " è stata pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1952, n. 154, si comunica che la legge in parola non abolisce affatto il sistema di pagamento delle imposte di consumo in via di abbonamento, nelle due forme attualmente previste — abbonamento facoltativo (articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175) ed obbligatorio (successivo articolo 44) — ma si limita a recare qualche innovazione in materia. Precisamente, l'articolo 14, terzo comma, della legge predetta — modificativo del menzionato articolo 42 del testo unico, riguardante l'abbonamento facoltativo — reca solo due innovazioni: con la prima, subordina alla preventiva autorizzazione del consiglio comunale la facoltà, degli uffici delle imposte di consumo, di stipulare convenzioni di abbonamento facoltativo con classi di esercenti o fabbricanti, salva sempre rimanendo, per altro, la possibilità di stipulare le convenzioni stesse con i singoli esercenti o fabbricanti, previa l'autorizzazione anzidetta. L'articolo 15 poi — modificativo del menzionato articolo 44 del testo unico riguardante l'abbonamento obbligatorio, sia a carattere generale per tutto il territorio dello Stato, sia a carattere particolare nei confronti di determinati esercizi — conserva integro l'abbonamento obbligatorio a carattere particolare, e sostituisce l'abbonamento obbligatorio *ex lege* a carattere generale per tutto il territorio dello Stato con l'abbonamento obbligatorio a carattere generale per i soli comuni i cui consigli comunali ne stabiliscano l'adozione, con deliberazione da approvarsi dalla G.P.A. Ne consegue che gli inconvenienti temuti dall'onorevole interrogante potranno essere evitati essendo all'uopo sufficiente che gli abbonamenti facoltativi e quelli obbligatori siano rispettivamente autorizzati o deliberati dai competenti consigli comunali, presso i quali le categorie interessate dei commercianti potranno far presenti le proprie esigenze ».

Il Ministro: VANONI.

CARONITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza che circa cinquantamila abitanti dei comuni di Montalbano Elicona, Basicò, Tripi, Furnari, Novara di Sicilia, Fondachelli, Fantina, Maz-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

zarà Sant'Andrea e quelli delle frazioni di Vigliatore e San Biagio di Castoreale (in provincia di Messina), fanno capo alla stazione ferroviaria di Novara-Montalbano-Furnari, e non possono servirsi di tutti i treni in transito. E per sapere se non ritenga opportuno di esaminare, con la migliore predisposizione, la possibilità di fermare nella predetta stazione ferroviaria tutti i treni accelerati, diretti, direttissimi e rapidi ». (8591).

RISPOSTA. — « Nella stazione di Novara-Montalbano-Furnari, per le relazioni con il Continente, fermano già una coppia di treni diretti ed una coppia di treni direttissimi, oltre tutti i treni accelerati della linea. Non è possibile però concedere la fermata all'altra coppia di treni direttissimi ed alle due coppie di treni rapidi, come richiesto, perché si verrebbe ad alterare la caratteristica dei treni stessi con grave danno alla regolarità e alla celerità delle comunicazioni di cui trattasi, per le quali vengono invece continuamente richiesti degli acceleramenti, per migliorare le relazioni in Sicilia e fra questa e il Continente ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere alla casa di riposo " Achille Morrone " del comune di Larino (Campobasso) che è ente morale fin dal 13 marzo 1950, un congruo sussidio, che le consenta di continuare a svolgere la sua grande opera di bene ». (6123).

RISPOSTA. — « Si risponde di seguito alla interlocutoria del 12 ottobre 1951. Alla casa di riposo " Achille Morrone " è stata concessa una sovvenzione straordinaria di lire 200 mila ».

— Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo annesso alla casa di riposo " Achille Morrone " che raccoglie numerosi bambini, figli di operai bisognosi, per evitare che tale asilo venga chiuso ». (7305).

RISPOSTA. — « All'asilo infantile annesso alla casa di riposo " Achille Morrone " è stata concessa una sovvenzione straordinaria di lire 250 mila ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della importantissima strada di appena due chilometri, che, partendo dalla stazione ferroviaria del comune di Provvidenti (Campobasso), passa per il convento di Sant'Onofrio e, attraverso il bosco, dovrebbe allacciarsi alla strada provinciale che porta al comune di Bonefro. Tale strada è stata in parte costruita e sarebbe molto utile alla popolazione di Casacalenda (Campobasso) e di altri comuni ». (8374).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti eseguiti da questo Ministero è risultato che la questione trattata nella interrogazione sopra riportata è di competenza di codesto Dicastero. Si prega, pertanto, di voler fornire direttamente la risposta all'onorevole interrogante ed all'uopo si trascrive qui di seguito quanto comunicato in merito dall'ufficio del Genio civile di Campobasso. Con i fondi a sollievo della disoccupazione venne sistemata la strada della strada statale n. 87, nei pressi della stazione ferroviaria di Trivento, al convento di Sant'Onofrio. Il prolungamento di tale strada fino alla provinciale che porta al comune di Bonefro non è previsto da alcuna legge speciale, né rientra tra le strade di bonifica di comprensori classificati. Pertanto la strada stessa non può essere costruita a cura dello Stato ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere quando potrà essere iniziata la costruzione del sesto tronco della strada provinciale n. 78, che dovrà unire il comune di Rotello (Campobasso) al comune di Serracapriola (Foggia) ». (8458).

RISPOSTA. — « In merito alla interrogazione in oggetto, si precisa che la Cassa per il Mezzogiorno, malgrado precedenti ripetuti solleciti, non ha ancora ricevuto dall'amministrazione provinciale del Molise il progetto relativo alla costruzione del sesto tronco della provinciale n. 78 dal comune di Rotello (Campobasso) al confine della provincia di Foggia. La Cassa aderì a suo tempo ad una richiesta dell'amministrazione provinciale a che gli incarichi delle nuove progettazioni fossero affidati a liberi professionisti locali, non potendo l'ufficio tecnico provinciale, per deficienza numerica di personale, occuparsi di dette progettazioni. A tale proposito in data 30 giugno 1952 la detta amministrazione provinciale ha comunicato, con lettera diret-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

ta anche personalmente all'onorevole interrogante, di aver diffidato gli ingegneri progettisti a presentare il progetto non oltre il 5 luglio 1952, con comminatoria di revoca dall'incarico. Da parte della Cassa per il Mezzogiorno si vigilerà affinché nel più breve tempo possa essere risolta l'accennata questione derivante da deficienza di personale tecnico dalle amministrazioni locali alcune delle quali si trovano in fase di riorganizzazione dei propri uffici, riservandosi di intervenire direttamente, caso per caso, qualora il ritardo delle progettazioni dovessero pregiudicare gravemente l'attuazione dei programmi di lavori ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quando potranno essere completate le riparazioni della chiesa di San Giacomo, del comune di Pietracatella (Campobasso), monumento nazionale ». (8546).

RISPOSTA. — « La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila ha già da qualche tempo richiesto al comune l'apprestamento di una perizia relativa al completamento delle opere alcuni anni fa intraprese per le riparazioni da effettuare alla chiesa di San Giacomo, in Pietracatella. Non appena sarà conclusa l'istruttoria in corso, il Ministero studierà, con ogni attenzione, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla importanza ed urgenza delle numerose altre opere da ogni parte proposte, la possibilità di far luogo agli auspicati lavori ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere la domanda del comune di Belmonte del Sannio (Campobasso) di costruzione di un ricovero in località "Quarticiuolo" del bosco Roccalabate, indispensabile per l'industria armentizia e per la sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale, utilizzando i fondi accantonati e da accantonarsi in seguito a tagli boschivi ». (8585).

RISPOSTA. — « In base alle vigenti disposizioni, i fondi accantonati presso le Camere di commercio, industria e agricoltura ai sensi degli articoli 131 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, vengono impiegati in opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e degli altri enti

(escluse le società anonime) in base a progetti sommari redatti dagli ispettorati ripartimentali o distrettuali delle foreste contemporaneamente agli atti di stima e vendita dei lotti boschivi — previe intese con gli enti proprietari i cui desideri vengono espressi in regolare deliberazione — ed approvati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. Pertanto, se il comune di Belmonte del Sannio ritiene che sia utile costruire, con i fondi accantonati per il miglioramento del suo patrimonio rustico, un ricovero in località "Quarticiuolo" del bosco Roccalabate, dovrà farne richiesta all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso e adottare regolare deliberazione ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno sospendere la esecuzione degli sfratti, che si stanno effettuando in danno di sottufficiali, dagli immobili demaniali, dati ad essi in concessione per alloggi, evitando così che nuovi enormi danni si aggiungano per tante persone benemerite della patria ». (8606).

RISPOSTA. — « Com'è noto gli alloggi demaniali cosiddetti "non di servizio" sono quelli che vengono concessi in uso, a pagamento, a personale delle Forze armate in servizio che, per ragioni d'impiego, deve risiedere in determinate località. Tali alloggi, al pari degli alloggi a titolo gratuito — e cioè quelli cosiddetti "di servizio" — devono essere rilasciati dagli utenti non appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede. Questa tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi nell'alloggio, è da essi accettata mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione. Per effetto della concessione sorge tra l'Amministrazione militare ed i concessionari degli alloggi demaniali un rapporto giuridico di natura amministrativa, e perciò con i caratteri della provvisorietà e dalla subordinazione alle preminenti esigenze del servizio, che non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione e, quindi, alle vigenti disposizioni sul blocco degli affitti. Ciò premesso si rileva che, a prescindere dalle considerazioni di carattere giuridico sulla natura della concessione, che il Consiglio di Stato ha avuto anche occasione di confermare in sede giurisdizionale, l'Amministrazione militare, specie nell'immediato dopoguerra, rendendosi pienamente conto del grave disagio in cui il personale dipendente,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

cessato dal servizio, sarebbe venuto a trovarsi, per effetto di una rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ebbe a consentire, in via del tutto eccezionale, la continuazione dell'uso degli alloggi in parola da parte di tale personale. Ma dal momento in cui ha avuto inizio il programma di riorganizzazione e potenziamento delle Forze armate, si è imposto all'amministrazione la necessità di eliminare le difficoltà che, a causa della imperante crisi edilizia, ostacolavano ed ostacolano tuttora i trasferimenti del dipendente personale. Per conseguenza l'Amministrazione ha dovuto, da una parte, promuovere appositi provvedimenti legislativi che consentissero la costruzione di case I.N.C.I.S. per militari, dall'altra porsi il problema di recuperare al più presto possibile tutti gli alloggi demaniali ancora goduti da utenti che non hanno più titolo alla concessione, e ciò per gli evidenti motivi di servizio innanzi accennati. Una volta avviata l'azione di recupero, nello svolgimento della quale, d'altronde, i comandi competenti non hanno mancato e non mancano di consentire proroghe intese ad agevolare la sistemazione del personale sloggiato, quando non ne derivi pregiudizio agli interessi del servizio, risulta evidente che l'Amministrazione militare non si trova in condizioni di potere aderire alla proposta dell'onorevole interrogante. La sospensione indiscriminata dei provvedimenti in corso di attuazione non farebbe infatti che aggravare maggiormente la crisi cui ancora è soggetto il buon andamento dei servizi, provocando l'ulteriore diminuzione delle attuali già esigue disponibilità di alloggi, e rinviando a tempo indeterminato la soluzione del grave problema, di cui invece le preminenti esigenze del servizio impongono la più rapida soluzione possibile ».

Il Ministro: PACCIARDI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire per recare congruo aiuto agli agricoltori del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), il cui raccolto è stato nella quasi totalità distrutto il 7 luglio 1952 da furiosa grandinata di proporzioni mai avutesi in precedenza ». (8705).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio nella quale sono venute a trovarsi le aziende agricole danneggiate dalla grandine abbattutasi il 7 luglio 1952 sulle campagne del co-

mune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) non ha la possibilità di intervenire, in quanto, come è noto, nel suo bilancio non esistono stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvidenze. Allorché si sono verificate calamità atmosferiche che rivestivano carattere di eccezionale gravità e che hanno colpito varie regioni del Paese, come le alluvioni e le mareggiate dell'estate e autunno 1951, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino dell'efficienza delle aziende agricole danneggiate. Tale legge, però, non può nella specie trovare applicazione, perché riguarda soltanto i danni verificatisi nel periodo da essa previsto. Per altro la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le opere di ripristino delle produttività dei terreni e di ricostruzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli danneggiati dalle recenti grandinate ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde venga messo a disposizione delle province marchigiane un nuovo contingente di autorizzazioni di trasporto merci per conto terzi ». (8390).

RISPOSTA. — « Nelle province marchigiane risultano attualmente in circolazione, per il trasporto di cose proprie o di terzi, autocarri e rimorchi nei numeri che qui di seguito si espongono:

PROVINCIA DI ANCONA.

Trasporti di cose per conto di terzi:
autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 230;
autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 409;
rimorchi, N. 207.
Trasporti di cose proprie:
autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 2887;
autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 219;
rimorchi, N. 48.

PROVINCIA DI MACERATA.

Trasporti di cose per conto di terzi:
autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 161;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 242;

rimorchi, N. 106.

Trasporti di cose proprie:

autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 1409;

autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 181;

rimorchi, N. 30.

PROVINCIA DI PESARO.

Trasporti di cose per conto di terzi:

autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 99;

autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 307;

rimorchi, N. 168.

Trasporti di cose proprie:

autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 810;

autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 187;

rimorchi, N. 34.

PROVINCIA DI ASCOLI.

Trasporti di cose per conto di terzi:

autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 147;

autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 389;

rimorchi, N. 161.

Trasporti di cose proprie:

autoveicoli di portata fino a 25 quintali, N. 1290;

autoveicoli di portata superiore a 25 quintali, N. 212;

rimorchi, N. 34.

« Per quanto concerne l'eventuale rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto in conto di terzi per autocarri di portata superiore ai 25 quintali (com'è noto, le autorizzazioni relative ad autocarri di portata inferiore non sono soggette a contingentamento) nelle province marchigiane e nelle altre del territorio nazionale, segnalo che l'argomento è stato discusso in una recente seduta della commissione interministeriale per lo studio dei problemi relativi agli autotrasporti di merci e che saranno, quanto prima, adottati provvedimenti, in relazione alla situazione dei trasporti su strada, sul piano generale e nell'ambito delle esigenze di ogni singola provincia ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti

intendano adottare onde il problema della sistemazione dei dipendenti del Commissariato nazionale della gioventù italiana possa trovare una definitiva soluzione ». (8651).

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che, come è già stato fatto presente all'onorevole interrogante in risposta a precedenti interrogazioni di analogo contenuto, il problema della sistemazione dei dipendenti dal Commissariato nazionale della gioventù italiana potrà trovare adeguata soluzione allorché — nel quadro della nuova legislazione sulla gioventù nel suo complesso — dovrà essere determinata la definitiva sorte della ex g.i.l. Poiché gli studi in materia sono tuttora in corso, non riesce possibile formulare anticipazioni sulle modalità di sistemazione del cennato personale, le cui particolari esigenze saranno tuttavia, nella sede accennata, tenute nel dovuto conto dal Governo ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
MARTINO EDOARDO.

DE' COCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, affinché possano essere iscritti nell'albo professionale dei periti agrari, di cui alla legge 25 aprile 1948, n. 897 ed al regolamento per la professione di perito agrario, regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, magari in via transitoria, in specifico elenco e limitatamente alle funzioni della stima delle scorte vive o morte e della divisione delle scorte coloniche, coloro i quali siano in possesso del diploma di scuola pratica di agricoltura o di scuola tecnica agraria ed abbiano, almeno dal 1938 ad oggi, esercitato ininterrottamente la libera professione ». (8698).

RISPOSTA. — « Mi prego comunicare che, in base alla citata legge 25 aprile 1938, n. 897, i periti agrari non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi. Per ottenere tale iscrizione è necessario, a norma del combinato disposto degli articoli 4 e 1 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, sulla professione di perito agrario, avere conseguito il diploma di perito agrario in una scuola agraria media, governativa o pareggiata, mentre l'articolo 21 del ripetuto decreto considera equivalenti, agli effetti dell'uso del titolo di perito agrario e dell'iscrizione nell'albo, i diplomi rilasciati dai corsi superiori delle cessate regie scuole pratiche e speciali di agricoltura. L'articolo 22 del re-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

gio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, disponeva che, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, potevano presentare istanza per l'iscrizione nell'albo coloro i quali avessero dimostrato con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni, anteriormente alla data anzidetta, la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione medesima. In sostanza, ella, auspichebbe l'emanazione di un provvedimento legislativo che, in deroga alle cennate norme, consentisse di chiedere l'iscrizione nell'albo dei periti agrari, sia pure agli effetti di un assai limitato esercizio professionale, a coloro che avessero esercitato di fatto tale professione dal 1938, pur non avendo il titolo di studio prescritto dalla legge. Al riguardo va osservato che le disposizioni le quali consentono di esercitare una professione a persone sfornite del titolo richiesto per esercitarla possono trovare giustificazione soltanto quando trattasi di un'attività esercitata anteriormente alla disposizione legislativa che, disciplinando per la prima volta la materia, subordina l'esercizio di una professione al possesso di determinati titoli di studio. In tal caso, invero, non si fa che tenere in giusta considerazione la situazione di coloro che, legittimamente, avevano esercitato un'attività professionale quando nessuna norma limitatrice regolava tale attività. Ben diverso è invece il caso di coloro che hanno esercitato un'attività professionale successivamente alla data della legge che per tale attività richiede un titolo di studio, poiché in tale ipotesi l'esercizio dell'attività medesima è illegittimo e può altresì integrare gli estremi di reato (articolo 348 del Codice penale) e ad essa quindi non potrebbe riconoscersi valore giuridico. D'altra parte una eventuale disposizione che consentisse l'iscrizione nell'albo dei periti agrari a persone non munite del prescritto titolo di studio determinerebbe sicuramente il giusto risentimento dei professionisti regolarmente iscritti nell'albo medesimo ed, inoltre, porterebbe come conseguenza la necessità di riesaminare analoghe istanze relative ad altre categorie professionali, che non fossero accolte per i motivi suesposti ».

Il Ministro: ZOLI.

DI MAURO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali misure intende adottare a seguito della situazione creatasi nell'Ufficio di collocamento di Lapide Pasteria (Catania), per l'atteggia-

mento del locale collocatore, signor Bertone, sostenuto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dottore Trimarchi. Infatti, il Bertone, dimenticando che assolve una funzione statale, dice ai lavoratori che il denaro da loro pagato per il tesseramento alla Camera del lavoro è « denaro rubato » e che essi debbono rivolgersi a lui per risolvere le questioni. Incoraggiato poi dal fatto che al ricorso presentato al dottore Trimarchi, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, è stato risposto con una difesa d'ufficio da parte di quest'ultimo anziché con i provvedimenti che il fatto imponeva. Il Bertone è arrivato al punto di invitare i lavoratori ad una riunione servendosi di carta e bollo dell'ufficio, per comunicare loro che dovevano sborsare lire 100 mensili ciascuno per il pagamento del canone della casa che serve all'ufficio di collocamento. Una decina di braccianti infatti hanno effettuato il versamento mentre gli altri hanno fatto un giusto ricorso al prefetto ». (8671).

RISPOSTA. — « In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, nei confronti del coadiutore frazionale del collocamento in Lapide-Pasteria (Caltabiano), signore Bertone Salvatore, risulta a questo Ministero quanto segue. Recentemente il sindaco di Caltabiano ebbe a rivolgersi al Bertone, per la preparazione di elenchi di lavoratori agricoli i quali non avessero ancora percepito gli assegni familiari; ed il Bertone incaricò il banditore Noce Antonino di rendere edotti gli interessati affinché si presentassero all'ufficio di collocamento. La frase che si attribuisce al Bertone (e che già aveva formato oggetto di lagnanza presso l'ufficio provinciale del lavoro di Catania ad opera della Camera del lavoro di Caltabiano), a lui contestata, non ha trovato fondamento in prove di sorta. Del resto, non indubbia importanza riveste la dichiarazione resa dallo stesso banditore Noce che, qualificandosi come appartenente al Partito socialista italiano ha confermato che il testo del bando da lui pronunciato è stato del tutto travisato da chi a ciò aveva interesse. Circa la seconda parte della interrogazione, risulta che il presidente della sezione del comune di Caltabiano dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, in data 14 gennaio 1951 incaricava il Bertone (ancora non nominato coadiutore frazionale) a costituire la sottosezione in Lapide-Pasteria, autorizzandolo ad affittare il locale per la sede. Il Bertone raccolse le adesioni dei soci e provvide ad affittare un locale per la sede.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

Tale sezione restò in vita fino al marzo 1952. Nell'aprile successivo, essendo stato il Bertone nominato coadiutore frazionale e non essendovi sul posto altro locale idoneo per l'ufficio frazionale, in considerazione anche delle condizioni economiche (trattasi di lavoratori agricoli) e della eseguità dei soci dell'associazione combattenti e reduci che non avevano potuto pagare la pigione degli anzidetti locali, per il passato, la sottosezione si sciolse ed il comune rilevò il locale per adibirlo ad ufficio di collocamento corrispondendo dal 1° aprile 1952 regolare canone. Recentemente il proprietario dello stabile ha richiesto il saldo del canone non corrisposto dall'Associazione combattenti e reduci rivolgendosi al Bertone nella sua qualità di ex-vicepresidente responsabile. Per quanto, infine, attiene all'addebito mosso per l'uso della carta intestata e del timbro dell'ufficio per l'invito ai lavoratori, il Bertone ha fatto presente che ha adoperato carta non intestata, pur usufruendo del bollo di ufficio e ciò perché invitava i lavoratori per illustrare i compiti dell'ufficio frazionale con particolare riguardo alle modalità da usarsi per l'assunzione al lavoro da parte delle aziende agricole. Poiché i fatti come riportati rispondono a verità; non sembra allo scrivente che ricorrano estremi di sorta per intervenire secondo quanto sollecitato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DONATINI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere come intende provvedere alla sistemazione della strada detta della Faggiola, che allaccia le importanti vallate del Senio e del Santerno, con diretta comunicazione dei comuni di Palazzuolo e di Firenzuola (Firenze). L'interrogante fa presente l'opportunità del passaggio di questa strada di 16 chilometri dai consorzi di bonifica di Brisighella e di Firenzuola all'amministrazione della provincia di Firenze per conservarla idonea agli indispensabili servizi pubblici e al transito camionabile ». (8387).

RISPOSTA. — « La strada Palazzuolo-Corniale detta « della Faggiola » collega la vallata del Senio con quella del Santerno attraverso il valico, Cà del Topo, presso il Monte Faggiola. La costruzione della strada fu iniziata nel 1931 ed è stata ultimata nel 1945 a cura dei consorzi di bonifica di Brisighella, per la parte ricadente nella vallata del Senio, e dell'Alto Santerno, per la parte omonima. Risulta che all'inizio dei lavori l'amministra-

zione provinciale di Firenze dette affidamento che, allorquando la strada fosse stata ultimata, ne avrebbe assunto la consegna e la manutenzione. Risulta inoltre che il consorzio di Brisighella ha in preparazione la pratica per la richiesta formale alla provincia di adempiere a quanto sopra, anche in considerazione del fatto che la strada stessa ha caratteristiche di strada provinciale ».

Il Ministro: FANFANI.

DONATINI. — Al Ministro Campilli. — « Per conoscere se non ritiene opportuno porre a carico della legge per le zone depresse la costruzione del brevissimo tratto di strada che impedisce l'allacciamento dei comuni montani di Marradi e di Portico (Firenze), nonché la sistemazione dei tronchi da tempo costruiti e danneggiati dalla guerra e della mancata manutenzione, per favorire così la laboriosa popolazione di detti comuni e porre un freno all'esodo dei coloni della zona, insoddisfatti dell'attuale isolamento ». (8388).

RISPOSTA. — « Il piano delle opere stradali da effettuare nelle zone depresse dell'Italia centro settentrionale, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, è già stato predisposto d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici per il triennio 1950-52 tenendo presenti le più urgenti occorrenze delle singole province in relazione allo sviluppo dei piani di viabilità ordinaria. Le necessità dell'acciamento dei comuni montani di Marradi e di Portico saranno adeguatamente considerate in sede di definizione dell'ulteriore programma di opere stradali da concordare con il competente Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro: CAMPILLI.

EBNER E VOLGGER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se risponda al vero la notizia riportata dalla stampa della provincia di Bolzano che il vicecommissario del Governo della regione Trentino-Alto Adige, per incarico del commissario del Governo, ha vietato l'uso della lingua tedesca nei rapporti tra il Provveditorato agli studi e gli uffici da esso dipendenti e tra gli insegnanti e gli impiegati del provveditorato di lingua tedesca; ed in caso affermativo per conoscere se questa disposizione non è da loro ritenuta in contrasto col decreto legislativo del 16 maggio 1947, n. 555, dello Statuto di autonomia e le sue norme di attuazione, nonché in aperto contrasto con l'Accordo di Pa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

rigi che garantisce la parificazione della lingua tedesca con quella italiana negli atti ed uffici pubblici nella provincia di Bolzano ». (8192).

RISPOSTA. — « Effettivamente il vicecommissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, in una lettera diretta al provveditore agli studi di Bolzano, rilevato come molte direzioni didattiche di scuole in lingua tedesca usassero tale lingua nei rapporti con altri uffici pubblici e in particolare col Provveditorato agli studi, ha richiamato sulla irregolarità il capo dell'amministrazione scolastica, ricordando che « nei rapporti tra pubblici uffici deve essere invece esclusivamente usato l'italiano, lingua ufficiale dello Stato ». Il rilievo è fondato su una retta interpretazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, secondo il quale: a) resta fermo « il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano » (articolo 84); b) « i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale » (articolo 85, primo comma); c) « gli organi e gli uffici usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente » (articolo 85, terzo comma). Dall'insieme delle norme statutarie si rileva chiaramente che l'uso della lingua tedesca è concesso soltanto nei rapporti dei cittadini con i pubblici uffici, e non nei rapporti tra gli uffici della pubblica amministrazione, per i quali è obbligatorio l'uso della lingua ufficiale dello Stato. Per quanto riguarda il richiamo dell'onorevole interrogante al decreto legge 16 maggio 1947, n. 555, si rileva che l'articolo 16 stabilisce: « gli atti degli uffici scolastici di carattere generale, compresi i diplomi e i certificati, saranno bilingui, gli altri atti, invece in italiano o in tedesco ». Le disposizioni sopracitate dello Statuto permettono di determinare i casi nei quali gli atti degli uffici scolastici possono essere redatti in lingua tedesca, e cioè quando sono diretti a cittadini di lingua tedesca. Ed è superfluo avvertire che all'articolo 16 del decreto 16 maggio 1947 non si potrebbe dare o conservare una diversa interpretazione autonoma in contrasto con lo Statuto, il quale è legge costituzionale, oltre che posteriore al citato decreto. Circa, infine, l'asserito « aperto contrasto » con l'Accordo di Parigi, vale riportare il testo dell'Accordo medesimo sull'argomento: « ...ai cittadini di lingua tedesca sarà special-

mente concesso: ...b) l'uso su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali... »: il che è appunto quanto è previsto nello Statuto e più sopra è stato illustrato ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
ANDREOTTI.

FABRIANI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — « Per sapere la ragione per cui da ben otto mesi i profughi d'Africa della provincia di Aquila non riescono a percepire né i sussidi né le maggiorazioni di legge a loro spettanti. Il sussidio ha un carattere spiccatamente alimentare ed il procrastinarne l'erogazione non trova giustificazione di sorta ». (8658).

RISPOSTA. — « Prima della entrata in vigore della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi, la competenza a provvedere al pagamento dei sussidi ai profughi d'Africa era del Ministero dell'Africa italiana. Questo Ministero, per far sì che non venisse sospeso il pagamento dei sussidi, ed in considerazione della deficienza di fondi da parte del Ministero dell'Africa Italiana, è intervenuto diverse volte, autorizzando le prefetture ad anticipare, sempre per conto del predetto Ministero, le somme occorrenti per il pagamento dei sussidi in questione, nei limiti della disponibilità di fondi da parte delle prefetture. Per quanto, in particolare, riguarda la situazione nella provincia de l'Aquila, si informa che, durante l'esercizio finanziario 1951-52, sono stati effettuati, a favore della prefettura de l'Aquila, per il pagamento dei sussidi ai profughi d'Africa, accreditamenti per complessive lire 31 milioni. Inoltre, con telegramma in data 14 luglio 1952 il prefetto di l'Aquila è stato autorizzato ad anticipare sui fondi in genere le somme necessarie al pagamento dei sussidi ai profughi d'Africa dall'8 aprile 1952 in poi (data questa dalla quale è passata al Ministero dell'interno la competenza a provvedere al pagamento dei sussidi ai profughi d'Africa). Infine, con provvedimento in data 2 luglio 1952, è stato disposto in favore della prefettura de l'Aquila un accreditamento di lire 4 milioni sul bilancio 1952-53, per il pagamento dei sussidi in questione a decorrere dal 1° luglio 1952 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

GRILLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno adottare un provvedimento che valga a rivalutare le rendite vitalizie costituite in denaro. Mentre difatti con recente provvedimento di legge sono state elevate le rendite costituite da immobili, sono state trascurate quelle costituite con denaro, venendosi così a creare una sperequazione, a cui si potrebbe probabilmente provvedere anche con disposizione ministeriale ». (8652).

RISPOSTA. — « Le rendite costituite da immobili traggono il loro fondamento dai proventi dei beni stabili (terreni, fabbricati, stabilimenti industriali, ecc.) che hanno beneficiato degli aggiornamenti derivanti dall'aumento dei prezzi del periodo bellico e post bellico, mentre le rendite vitalizie costituite in denaro sono invece basate essenzialmente su impieghi mobiliari del denaro stesso, impieghi che hanno — per la quasi totalità dei casi — subito la sorte della svalutazione, sicché i proventi degli investimenti sono rimasti nominativamente immutati. D'altra parte, una eventuale revisione del principio dell'estinzione dei debiti pecuniari con moneta avente corso legale al momento del pagamento e per il suo valore nominale, sancito dall'articolo 1277 del Codice civile, specie nel caso in esame in cui la costituzione della rendita ebbe luogo con versamenti in denaro contante, avrebbe delle ripercussioni talmente sensibili da sconvolgere tutta la politica economica e monetaria finora seguita e creerebbe un precedente assai pericoloso non solamente per le rivendicazioni di rivalutazione di tutto il debito pubblico, ma anche ai fini degli apprezzamenti sulla attuale stabilità monetaria ».

Il Ministro del tesoro ad interim: PELLA.

LA MARCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere a che punto si trova l'inchiesta condotta dalla polizia giudiziaria, in merito alle irregolarità verificatesi presso l'ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di Caltanissetta, in occasione della riscossione dei contributi stessi per l'anno in corso, che l'ufficio in questione aveva illegalmente demandato all'Unione provinciale degli agricoltori ». (8604).

RISPOSTA. — Mi pregio comunicare che, a seguito del rapporto 20 luglio 1952 della Questura di Caltanissetta, relativo ad irregolarità che si sarebbero verificate nel corso della riscossione dei contributi unificati in agricoltura

da parte dell'ufficio provinciale della ripetuta città di Caltanissetta, la procura della Repubblica, il 24 luglio, richiedeva il giudice istruttore di Caltanissetta di procedere con rito formale contro i responsabili. L'esame della irregolarità, cui si fa cenno nella interrogazione, è pertanto attualmente nell'ambito della competenza dell'autorità giudiziaria ».

Il Ministro: ZOLI.

LA MARCA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.*

— « Per sapere se sono a conoscenza: 1°) che in contrada Rigulfo del comune di Mazzarino (Caltanissetta) da alcuni mesi è stato messo a coltivazione un giacimento di zolfo; 2°) qual'è lo stato attuale di sviluppo del giacimento; 3°) quali provvedimenti intendono adottare per far sì che detto giacimento possa svilupparsi sia in relazione ad una coltivazione razionale della miniera, sia in relazione alle condizioni di lavoro degli operai addetti alla coltivazione ». (8663).

RISPOSTA. — « Con l'interrogazione soprastata, l'onorevole interrogante ha chiesto particolari notizie in ordine ad una nuova miniera di zolfo della Sicilia. Nel far presente che la questione deve formare oggetto di indagini tecniche *in loco* da parte del distretto minerario di Caltanissetta, si assicura l'onorevole interrogante che questo Ministero ha già interessato l'assessorato dell'industria della Regione siciliana, competente in materia, perché disponga con la sollecitudine che il caso richiede, i necessari accertamenti per il tramite del predetto ufficio minerario. Non appena sarà pervenuta una risposta in merito, questo Ministero ne darà comunicazione all'onorevole interrogante ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

LO GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se sono state impartite precise disposizioni alle Sovrintendenze degli enti lirici perché non scritturino gli artisti tramite le sopresse agenzie di collocamento, a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1950. In caso positivo quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere a carico dei contravventori ». (8429).

LO GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se la Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti lirici ha anche il compito di accertare se le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

Sovrintendenze dopo il 1° gennaio 1950 hanno continuato a scritturare gli artisti tramite le sopresse agenzie teatrali che, notoriamente, percepiscono scandalose percentuali sulle paghe degli artisti. Dette percentuali, evidentemente, vengono a gravare sul bilancio degli enti stessi. L'interrogante chiede quali provvedimenti si intendono prendere a carico dei sovrintendenti che, in aperta violazione alla legge, risultino aver sperperato il pubblico denaro ». (8430).

RISPOSTA. — « Per quanto risulta ai competenti uffici, le scritture da parte degli enti lirici si compiono normalmente per trattativa diretta con gli artisti o tramite i rappresentanti degli artisti stessi, escludendo — a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950 — ogni mediazione delle agenzie di collocamento. La Commissione mista di parlamentari e tecnici, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 1951 (*Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1951, n. 279, è stata comunque incaricata di effettuare accurate indagini anche sulla materia in questione. Non appena saranno resi noti i risultati di tali indagini, si stabilirà quali provvedimenti siano da adottare per le eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

LO GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se e quali agenzie teatrali sono state revocate — a norma dell'articolo 115 della legge di pubblica sicurezza — le licenze di esercizio, di cui alla risposta data dal Ministero all'interrogante con nota del 5 marzo 1952, n. 666/2056. Nel caso in cui tali revoche non sono state decretate, l'interrogante ne chiede i motivi ». (8695).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri. Come fu già comunicato con la risposta in data 5 marzo 1952 a precedente interrogazione sull'argomento, fin dall'11 gennaio 1952 furono impartite istruzioni ai dipendenti organi di pubblica sicurezza affinché non fossero più rinnovate o fossero comunque ritirate le licenze per la gestione di agenzie teatrali che si occupano di collocamento di artisti singoli, consentendosi, invece, provvisoriamente, il rinnovo delle licenze di quelle agenzie che esplicano esclusivamente attività di collocamento dei complessi, in attesa di norme particolari da concordarsi con la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri e col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali norme, dirette a stabilire la procedura da seguirsi per il rilascio e il rinnovo delle licenze per il collocamento di complessi — che non rientrano nel divieto stabilito dal decreto presidenziale 5 giugno 1950 — sono in via di definizione, d'intesa con gli uffici predetti, al fine di disciplinare la presentazione e la documentazione delle relative domande, che saranno esaminate da una commissione da costituirsi presso la Presidenza del Consiglio, Direzione generale dello spettacolo, e di cui faranno parte, fra gli altri, rappresentanti di questo e del Ministero del lavoro. Tutto ciò premesso, e qualora l'onorevole interrogante intenda riferirsi a casi concreti di agenzie di collocamento singolo — per le quali, come si è detto, fu disposto il ritiro della licenza — sarebbe necessario conoscere gli estremi, in quanto i diretti provvedimenti di revoca sono di competenza delle questure, nella cui giurisdizione le agenzie medesime esercitavano la loro attività ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

a) quante colonie estive il Commissariato nazionale della gioventù italiana gestisce in proprio per il 1952;

b) quante colonie la Gioventù italiana ha concesso in gestione;

c) con quali enti sono state stipulate le convenzioni di gestione ». (8655).

RISPOSTA. — « In proposito si comunica:

a) il Commissariato nazionale della gioventù italiana gestisce in proprio, per l'anno 1952, numero 61 colonie, di cui numero 2 permanenti, numero 45 temporanee e numero 14 diurne;

b) per il medesimo anno 1952 il Commissariato nazionale della gioventù italiana ha concesso in gestione numero 110 colonie temporanee;

c) gli enti ed istituti con cui sono state stipulate le convenzioni di gestione o di affitto delle cennate 110 colonie temporanee, sono i seguenti:

Ministero pubblica istruzione (C.R.A.L.)
 Centro italiano femminile (C.I.F.)
 Pontificia commissione assistenza (P.C.A.)
 Casa del fanciullo di Bari
 Patronato scolastico di Bergamo
 comune di Bologna

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

comune di Reggio Emilia
 comune di Modena
 Vigili del fuoco di Brescia
 Consorzio A.T.B.C. di Cagliari
 Ente comunale assistenza di Chieti
 Orfanotrofo femminile di Enna
 comune di Cento
 Centro di solidarietà sociale di Grosseto
 Società « Terni »
 Ospedale civile di Legnano
 Collegio profughi giuliani di Pesaro
 Croce Rossa italiana di Reggio Calabria
 Opera « Roversi » di Reggio Emilia
 Società romana gas
 Federazione provinciale infanzia mutilata
 di Torino
 Istituto « Bernini » di Torino
 Patronato scolastico di Trento
 Ente friulano di assistenza Udine ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
 MARTINO.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per cui, dalla data dei decreti delle pensioni di guerra tanto dirette che indirette, al pagamento, passano persino otto mesi ». (8656).

RISPOSTA. — « Al fine di fornire esatti ragguagli sull'argomento che forma oggetto della interrogazione sopra riportata, si ritiene opportuno premettere che i provvedimenti, di vario genere, che vengono adottati dai dipendenti servizi di liquidazione, a favore della vasta famiglia dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra, assommano, in media, alla rilevante cifra di circa n. 22 mila mensili. Ed è necessario anche precisare che di tali adempimenti soltanto una parte riguarda le prime concessioni di pensione, giacché la massa del lavoro che tiene attualmente impiegati gli uffici, è costituita da tutte le molteplici attribuzioni degli assegni accessori, a cui si aggiungono le molte migliaia di miglioramenti di categoria per aggravamento d'infermità, le richieste di volture di pensioni, e gli altri onerosi compiti derivanti dalle rinnovazioni degli assegni scaduti. Per ciò che riguarda la fase esecutiva dei decreti di prima concessione di pensione, si può affermare che il Servizio 2° Pagamenti, a cui è affidato il compito della emissione delle relative partite, provvede, generalmente, agli adempimenti di competenza, nel giro di 35-40 giorni dall'arrivo del fascicolo di liquidazione. Che anzi, è bene notare, per numerosissimi casi aventi ca-

attere di urgenza, il corso della trattazione si riduce a pochi giorni; la precedenza, infatti, è consentita per le pratiche dei grandi invalidi, per quelle dei sussidiati ECA e per i molteplici provvedimenti segnalati, in modo particolare, da commendatizie, dagli uffici informazione, dagli enti assistenziali, dalle associazioni di categoria, ecc. Queste precedenze, costituiscono, indubbiamente, la causa dei ritardi che frequentemente si verificano nell'espletamento di pratiche che procedono per la via normale. Diversa appare invece la situazione del servizio 1° pagamenti al quale affluiscono, dai 6 servizi di liquidazione, tutti i provvedimenti che portano variazioni alla prima concessione della pensione. Dopo la pubblicazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, che contempla nuove provvidenze a favore di tutte le categorie di pensionati, e tra l'altro, la riapertura dei termini per le domande di pensione e di aggravamento, i cambi di tabelle, ecc., il lavoro ha raggiunto un vertice veramente notevole. Tanto per far cenno ad alcune cifre, si calcolano emessi dal giugno 1951 a tutto il maggio decorso, oltre 132 mila ruoli di variazione per l'attribuzione dell'assegno di previdenza e circa 45 mila ruoli per la concessione dell'assegno di incollocamento e ciò in aggiunta all'altro ingente lavoro espletato.

« Per le note ragioni, più volte esposte in Parlamento e che si riferiscono principalmente all'angustia dei locali ed alla deficienza del personale, pur rispettandosi, per quanto possibile, il sistema di seguire l'ordine cronologico nell'espletamento dei decreti, non si è riusciti, salvo per le pratiche che rivestono un carattere di urgenza, ad imprimere un ritmo più accelerato nell'emissione dei ruoli di variazione. Comunque, è da rilevare che l'affermazione contenuta nella interrogazione dell'onorevole Lozza, nella quale si accenna ad un ritardo di 8 mesi nell'espletamento dei decreti, non corrisponde ad esatta realtà. La permanenza dei decreti concernenti variazioni, presso il servizio 1° pagamenti, non supera, nella generalità dei casi, i 4 mesi. Soltanto per contrattempi che possono essere causati da disguidi, rilievi per rettifiche, rielaborazione di provvedimenti, ecc., tale periodo può essere superato. Ma, nel caso poi, che l'onorevole interrogante intenda riferirsi anche alla materiale esecuzione dei decreti in questione e cioè all'emissione dei mandati di pagamento delle spettanze dovute ai pensionati, si fa presente che tali operazioni rientrano nella specifica competenza degli uffici provinciali del tesoro e, d'altra parte, è da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

considerare, che essendo i detti uffici sovrachiarati dal lavoro, non vi è la possibilità di poter provvedere, immediatamente, al giungere dei ruoli, ai prescritti adempimenti. Queste, in breve, le cause dei lamentati ritardi; tuttavia, questa Amministrazione ha ragione di ritenere che nei prossimi mesi, col decrescere dell'afflusso di nuove istanze, per effetto della decadenza dei termini consentiti dall'articolo 118 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, sarà possibile perfezionare l'organizzazione dei dipendenti uffici ed in conseguenza rendere più sollecita l'evasione dei provvedimenti che riguardano l'esecuzione dei decreti concessivi di pensione e degli altri assegni di guerra ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere i provvedimenti adottati e da adottare per garantire ai dipendenti del disciolto I.R.O. il pagamento di ogni loro diritto ». (8080).

« *Al Governo.* — « Come intende tutelare e garantire i diritti di natura patrimoniale che numerosi dipendenti della I.R.O. (*International Refuge Organization*) testé licenziati ventano contro la stessa ». (8141).

RISPOSTA. — « La Missione dell'I.R.O. in Italia, prima di cessare ogni attività, ha ricevuto istruzioni dall'Ufficio liquidazione dell'I.R.O. in Ginevra di risolvere, come ha fatto, il maggior numero di controversie con i propri dipendenti. Dopo la chiusura di detta missione la trattazione delle controversie ancora pendenti è passata, in forza degli Accordi a suo tempo stipulati con l'I.R.O., in esame al Ministero degli affari esteri, che farà fronte agli eventuali oneri con i fondi lasciati dall'I.R.O. a disposizione del Governo italiano, secondo un recente scambio di lettere ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DOMINEDÒ.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quando verrà disposta anche per la stazione di Napoli la consegna di motrici per la gestione bagagli ». (8623).

RISPOSTA. — « Già da tempo è stata prevista la meccanizzazione del servizio bagagli nella stazione di Napoli Centrale, mediante la fornitura di un adeguato numero di carrelli elettrici trattori e relativi rimorchi. Correlativamente, è già stata approvata la spesa ed esperita la gara per l'appalto della fornitura. Attualmente si stanno esaminando le offerte,

pervenute dalle varie ditte, per addivenire all'aggiudicazione. Per altro, trattandosi di materiali che non si trovano pronti su piazza, ma debbono essere appositamente costruiti, la fornitura potrà avvenire soltanto fra alcuni mesi ».

Il Ministro: MALVESTITI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere i motivi per cui non sono stati ancora appaltati i lavori della strada di collegamento della frazione San Gregorio alla nazionale Messina-Palermo, finanziati per lire 32 milioni nel 1951. Per conoscere inoltre se non ravvisi l'opportunità di prolungare la costruenda strada della frazione stessa al centro abitato di Capo d'Orlando; ciò che servirebbe ad esaudire il desiderio di quella cittadina, rivestendo la strada anche notevole importanza ai fini della valorizzazione turistica di essa ». (8491).

RISPOSTA. — « La strada di allacciamento della frazione di San Gregorio alla statale numero 113 Messina-Palermo è stata finanziata per lire 31 milioni quale 22ª opera nel piano biennale 1950-52 di completamenti e nuove costruzioni da effettuare dalla Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Messina. Poiché l'Ufficio tecnico provinciale di Messina non ha ancora fatto pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno il relativo progetto, il comune interessato potrà sollecitarne la progettazione all'amministrazione provinciale competente. In merito alla opportunità di prolungare la strada suddetta al centro abitato di Capo d'Orlando, si fa presente che la Cassa, essendo tutto assegnato per opere già determinate i 3100 milioni destinati a nuove costruzioni stradali in provincia di Messina, potrà esaminare la opportunità di finanziare anche tale prolungamento solo dopo che, attuata una congrua parte del programma approvato, risultassero economie sufficienti per far fronte alla nuova spesa ».

Il Ministro: CAMPILLI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non reputi opportuno intervenire con adeguato finanziamento per la soluzione del problema idrico dell'importante cittadina di Capo d'Orlando (Messina). Il relativo progetto è in corso di studio presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana: ma il finanziamento per lire 58.000.000, sui fondi dell'articolo 38 dello statuto siciliano, è assolutamente insufficiente ». (8492).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

RISPOSTA. — « In merito al rifornimento idrico del comune di Capo d'Orlando (Messina) che attualmente è provvisto di acqua in misura insufficiente, si fa presente che nessuna particolare richiesta di finanziamento è pervenuta alla Cassa per il Mezzogiorno. Da studi da questa effettuati sembrerebbe possibile ed opportuno provvedere per detto abitato mediante l'acquedotto consorziale denominato « Alcarì Li Fusi ». Tale acquedotto del costo presunto di lire 1 miliardo e 300 milioni risolverebbe il problema idrico di Capo d'Orlando e di altri nove comuni per complessivi 45.200 abitanti attuali. Per altro poiché — come si rileva anche dall'interrogazione — il comune avrebbe già predisposto un proprio progetto, ottenendo anche un parziale finanziamento dalla regione siciliana, la Cassa ha chiesto al comune di inviargliene copia, per vedere in concreto se e quali possibilità di interventi vi siano da parte sua ».

Il Ministro: CAMPILLI.

NOTARIANNI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se ritengono approvabili le proroghe, specie l'ultima, concessa al Comitato che è presso la questura di Roma per la regolarizzazione degli sfratti, nella vertenza Castaldi Ottavio-Fatigati Giovanni. Dopo numerose proroghe ottenute dal Fatigati e dopo che si era decisa « improrogabile » quella per il 9 giugno 1952, il Comitato si arbitra di concedere una ulteriore proroga nientemeno di oltre quattro mesi, sino al 30 settembre, con la trovata che il Fatigati in tale data avrebbe avuto libera una sua casa. Evidente l'arbitrio. Il Comitato può solo per ragioni di strettissime, umane, sociali necessità concedere delle limitate proroghe e non ha poteri assoluti, da sostanzialmente annullare una decisione di sfratto nel magistrato. Mentre il 17 maggio 1952 la questura informava il Sottosegretario di Stato Bubbio che il Comitato avrebbe deciso nel giugno, due giorni dopo il Fatigati riusciva ad ottenere la proroga di oltre quattro mesi, dal Comitato, che era per giunta, presieduto dallo stesso pretore che un mese prima aveva deciso improrogabilmente per lo sfratto al 9 giugno.

Vere dunque le vanterie del Fatigati, ufficiale dei carabinieri, benestante, con automobile, di avere relazioni potenti? È doveroso perciò intervenire per annullare il provvedimento di proroga al 30 settembre ed indagare sulle responsabilità ed i criteri che si seguono dal Comitato », (già orale 4064).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che lo sfratto promosso da Castaldi Ottavio contro Fatigati Giovanni venne per la prima volta graduato al 15 ottobre 1951 dal pretore, il quale concesse in seguito, su ricorsi del Fatigati, quattro proroghe rispettivamente al 5 novembre 1951, al 24 gennaio 1952, al 21 marzo e al 9 giugno 1952. Prima che la data di scadenza dell'ultima proroga si fosse verificata e precisamente in data 8 maggio 1952, il Castaldi chiedeva, per l'esecuzione coattiva dello sfratto, l'assistenza della forza pubblica la quale fu stabilito che poteva aver luogo soltanto il 30 settembre prossimo. In proposito questo Ministero non ha da prendere alcun provvedimento, trattandosi di valutazioni di concrete situazioni di fatto, che non rientrano nella competenza del Ministero della giustizia ».

Il Ministro: ZOLI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere:

1°) l'estensione complessiva dei terreni assoggettati ai piani di esproprio pubblicati entro il 31 dicembre 1951 in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

2°) il numero delle domande di esonero dallo scorporo previsto dai piani di esproprio di cui *sub* 1°) presentate, entro il 15 febbraio 1952, dai proprietari espropriandi in base alla facoltà loro concessa dall'articolo 10 della cosiddetta « legge stralcio », nonché l'estensione complessiva, in cifra assoluta, dei terreni cui tali domande si riferiscono, e in cifra percentuale rispetto all'intera superficie inclusa nei piani di esproprio finora pubblicati;

3°) il numero dei ricorsi presentati da parte degli espropriandi, come sopra detto, avanti agli enti di riforma contro errori materiali da questi compiuti nella formulazione dei piani di esproprio finora pubblicati e la estensione complessiva dei terreni cui si riferiscono i piani di esproprio contro i quali sono stati avanzati i ricorsi suddetti, in cifre assolute ed in cifre percentuali rispetto alla intera superficie dei terreni inclusi in tutti i piani di esproprio finora pubblicati;

4°) il numero complessivo dei proprietari espropriandi, i quali, avendo avanzato la domanda di esonero di cui *sub* 2°) e i ricorsi di cui *sub* 3°), abbiano pure richiesto la concessione, del cosiddetto « terzo residuo » (regolata dall'articolo 9 della « legge stralcio »), nonché l'estensione complessiva prevista per i terreni costituenti i « terzi residui », così richiesti, sia in cifre assolute sia in cifre percentuali rispetto all'estensione totale dei ter-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

reni assoggettati ai piani di esproprio finora pubblicati;

5°) il numero delle proprietà site nei diversi comprensori soggetti all'applicazione della « legge stralcio » cui è stato applicato, mediante la nota interpretazione all'uopo data dagli enti di riforma all'articolo 13 della legge 21 ottobre 1951, n. 841, il principio del coacervo con altre proprietà, appartenenti alle stesse persone fisiche e giuridiche, ma site in altre parti del territorio nazionale non soggette all'applicazione della « legge stralcio », ed estensione complessiva, in cifre assolute e percentuali rispetto alla superficie totale assoggettata ai piani di esproprio finora pubblicati, della quota di terreno supplementare in tal modo potuta sottoporre nei diversi comprensori assoggettati alla « legge stralcio », ai piani di esproprio finora pubblicati;

6°) il numero delle proprietà e l'estensione dei relativi terreni (in cifra assoluta e percentuale rispetto alla superficie totale dei terreni assoggettati ai piani di esproprio finora pubblicati) che, inclusi nei piani di esproprio in applicazione della « legge stralcio », debbono sottostare attualmente ed ancora alle norme della legislazione sulla bonifica (testo unico del 1933 e seguenti) essendo vincolati ai termini da questa stabiliti, nonché ai piani di trasformazione concordati, in applicazione di quelle norme medesime, con i rispettivi consorzi di bonifica ». (7349).

RISPOSTA. — « In ordine alle singole richieste contenute nella interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, si precisa quanto segue:

1°) l'estensione complessiva dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione pubblicati a tutto il 30 giugno 1952, è di ettari 712.423, compresa la Sicilia;

2°) il numero delle richieste di applicazione dell'articolo 10 della legge stralcio ai fini della concessione dell'esonero dallo scorporo è 688. Allo stato degli atti non è possibile, per i motivi che si precisano di seguito, determinare con esattezza la superficie chiesta in esonero:

a) in molti casi parte delle aziende di cui si chiede l'esonero risulta situata fuori dei piani di espropriazione ed è quindi necessario un accertamento catastale che viene eseguito soltanto in caso positivo per l'accertamento della effettiva estensione della superficie ammessa ad esonero;

b) molte ditte, nel presentare la documentazione richiesta ai fini dell'esonero, non

hanno precisato i confini dell'azienda sicché anche in questo caso è necessario fare accertamenti come al punto precedente.

3°) sono state presentate 2225 richieste di rettifiche di piani di espropriati per presunti errori materiali. La superficie complessiva dei terreni compresi nei piani di espropriazione cui si riferiscono le richieste di rettifiche è di circa 500 mila ettari. È evidente che la superficie per la quale effettivi errori sono stati commessi è di gran lunga inferiore;

4°) i proprietari che, oltre ad aver presentato documenti per il riconoscimento di aziende modello e richieste rettifiche per errori materiali, hanno contemporaneamente avanzato domanda per concessione del terzo residuo sono in numero di 498. La superficie cui si riferiscono le istanze di terzo residuo è di ettari 42.655, che rappresenta il 6 per cento della superficie totale inclusa nei piani di espropriazione;

5°) le ditte per le quali è stato applicato il principio della rilevazione dell'intero reddito dominicale per la determinazione della quota di scorporo sono 1144. La superficie espropriata per effetto di detta rilevazione è di ettari 70 mila, che rappresenta il 9,8 per cento della intera superficie inclusa nei piani di esproprio.

« Per effetto della legge 8 gennaio 1952, n. 32, sono stati classificati comprensori di bonifica anche i terreni precedentemente non classificati ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, purché compresi nelle zone di applicazione della legge stralcio. Pertanto, tutte le ditte soggette ad esproprio (n. 2881) debbono ritenersi soggette ad obblighi di bonifica. Questi però, attualmente, sono in vigore soltanto nelle zone in cui sono stati approvati e resi obbligatori i piani generali di bonifica ».

Il Ministro: FANFANI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali non sia ancora liquidata la rimanente metà del premio di fine corso, in lire 1500 a testa, agli operai del cantiere-scuola istituito nel decorso 1951 a Sorso (Sassari) e non siano state ancora pagate le due ultime quindicine di lavoro ai cento operai del cantiere scuola istituito nello stesso comune nel corrente anno e che ha concluso i suoi lavori nei primi giorni di luglio; e quali provvedimenti intenda adottare perché detti operai, quasi tutti capi-famiglia bisognosi, abbiano al più presto quanto ad essi spetta ». (8743).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

RISPOSTA. — « Per il cantiere distinto con il numero 01459/L è stata trasmessa una prima anticipazione di fondi di lire 1.900.000 il 14 aprile 1951, con ordine numero 15434. Rendicontata tale prima erogazione, è stata trasmessa una seconda anticipazione di lire 3.500.000 il 28 giugno 1951 con ordine numero 19890. Incassato il totale di lire 5.420.000, l'ente gestore ha trasmesso altri tre rendiconti, pervenuti rispettivamente il 2 luglio 1951, il 3 agosto 1951 ed il 18 ottobre 1951. In nessuno dei tre rendiconti sono state, tuttavia, indicate le spese da sostenere per chiudere la gestione, se bene ciò sia ben chiaramente chiesto sia dalle « norme di gestione » che dagli stampati dei rendiconti. Da oltre un anno, l'ente gestore non ha nemmeno dato riscontro ai numerosi rilievi sui rendiconti pervenuti e, pertanto, questa Amministrazione si è trovata nella impossibilità di trasmettere il saldo della gestione. La corresponsione effettuata dall'ente gestore di un premio di lire 1500 per ciascun lavoratore è da considerare, evidentemente, come un anticipo del premio finale di lire 3000. Tale pagamento non risulta dai rendiconti trasmessi. Relativamente al secondo cantiere (numero 05265/L) una prima anticipazione di fondi, per lire 2.600.000, venne effettuata il 29 marzo 1952, (ordine numero 26976). Rendicontata la somma, sono state erogate lire 1.270.000 il 9 giugno 1952, con ordine numero 29085. Incassato il totale di lire 3.870.000, l'ente gestore ha trasmesso altri due rendiconti, pervenuti rispettivamente il 21 giugno 1952 ed il 15 corrente. Su questo ultimo sono state indicate le spese da sostenere per chiudere la gestione. L'indicazione è, però, errata, in quanto l'ente gestore l'ha ricavata per differenza fra il preventivato e le spese, contrariamente a quanto è richiesto alla nota numero 4 apposta sullo stampato del rendiconto. Per tanto, anche per questo cantiere, il Ministero del lavoro trovasi nella impossibilità di procedere alla trasmissione del saldo, almeno fin tanto che l'ente gestore non si atterrà con maggiore diligenza alla osservanza delle istruzioni vigenti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PRETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali il capo compartimento di Firenze ha proibito l'affissione di un manifesto del sindacato funzionari gruppo B delle ferrovie dello Stato ». (8715).

RISPOSTA. — « Al riguardo mi pregio comunicare: Il Compartimento di Firenze e

quello di Verona hanno ritenuto giustamente di impedire che rimanesse affisso il manifesto in argomento del « Sindacato funzionari di gruppo B delle ferrovie dello Stato » perché detto manifesto, oltre a fornire qualche notizia inesatta, conteneva frasi offensive nei riguardi della Amministrazione ».

Il Ministro: MALVESTITI.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se la legge 8 aprile 1952, n. 218, si applica anche ai pensionati degli enti locali, e, in caso positivo, se e quando si intende provvedere ad essi ». (8742).

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1952, n. 218 (non 8 aprile) riguardano esclusivamente le pensioni della assicurazione generale obbligatoria e non si applicano ai pensionati ex dipendenti degli enti locali. Il trattamento di previdenza per i lavoratori in questione è disciplinato, rispettivamente, per gli impiegati dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e, per i salariati, dalla legge 25 luglio 1941, n. 934. Il Ministero del lavoro non ha alcuna possibilità di intervenire in favore dei pensionati in questione, in quanto l'ordinamento di previdenza per i dipendenti dagli enti locali costituisce materia di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale degli istituti di previdenza). Si rileva, per altro che all'adeguamento delle pensioni di che trattasi è stato provveduto con legge 24 maggio 1952, n. 610 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvidenze intenda disporre in favore degli agricoltori del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), le cui campagne, colpite da una furiosa grandinata nel pomeriggio del 7 luglio 1952, hanno visto completamente distrutto il già maturo raccolto di cereali e legumi, aggravandosi così il già grave disagio in cui quella laboriosa e pacifica popolazione rurale è costretta a vivere dopo i lutti della guerra ». (8700).

RISPOSTA. — (*Vedi risposta scritta all'onorevole Colitto, n. 8705*).

SIMONINI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano opportuno prendere l'iniziativa atta a modificare l'articolo 86 del testo unico sulla finanza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

locale, onde evitare il formarsi di monopoli e il ripetersi di quanto è accaduto di recente a Venezia, dove le condizioni per l'appalto della riscossione imposte di consumo erano stilate in modo da limitare l'accesso alla gara ad una o due ditte, escludendo così ogni seria garanzia di concorrenza ». (8276).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di seguire costantemente e con la più vigile attenzione gli affari concernenti le gestioni delle imposte di consumo, intervenendo laddove necessario a tutela degli interessi dei comuni. Recentemente ha anche emanato dettagliate e rigorose istruzioni di massima ai prefetti al fine di ovviare agli inconvenienti cui dà luogo la vigente legislazione in materia. È ovvio, altresì, che questo Ministero, d'intesa con il Ministero delle finanze, ha già posto allo studio la riforma della predetta legislazione. Quanto alla aggiudicazione dell'appalto delle imposte di consumo nel comune di Venezia, si fa presente che per detto appalto fu autorizzata dal prefetto, nella propria competenza, la trattativa privata, in considerazione delle singolari caratteristiche di quella gestione, connesse alla speciale configurazione topografica del comune stesso ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

SPIAZZI E BOVETTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere: »

a) le ragioni che hanno motivato l'ingiusto provvedimento di sfratto degli occupanti alloggi demaniali non di servizio, alloggi che, a norma di quanto disposto dalla legge 23 maggio 1952, n. 337, per l'I.N.C.I.S. dovrebbero essere anche essi soggetti a proroga;

b) se non ritenga opportuno (per ragioni evidenti di equità e, soprattutto, per la grave situazione di disagio in cui tale disposizione getta molte famiglie di sottufficiali sfollati) sospendere immediatamente tali sfratti, in attesa della discussione del disegno di legge n. 2312 di iniziativa dei senatori Romano, Gerica e Menghi, riguardante la proroga delle concessioni demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa ». (8277).

RISPOSTA. — (*Vedi risposta scritta all'onorevole Colitto, n. 8606*).

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere a quale punto sia la preparazione delle norme regolamentari relative alla silicosi e all'asbestosi ri-

chieste per l'applicazione della legge 12 aprile 1943, n. 455. L'interrogante fa presente l'urgenza di tale regolamentazione ». (8726).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già integralmente e da tempo predisposto lo schema delle norme regolamentari, per l'attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, concernente la estensione della assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi. Chiariti alcuni punti tuttora in via di discussione con il Ministero dell'industria in particolare riguardanti il rischio da silicosi nelle miniere e cave in sotterraneo e nei lavori svolti in presenza di rocce a basso tenore siliceo, si confida di poter diramare quanto prima lo schema in questione al Consiglio dei ministri per l'approvazione di rito, dopo di che esso sarà rimesso all'esame del Parlamento ».

Il Ministro: RUBINACCI.

TOLLOY, TAROZZI, MARABINI, BOTTONELLI, ROASIO E GRAZIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza del fatto che il tronco ferroviario Medicina-Massa Lombarda, in concessione alla provincia di Bologna, non può essere riaperto all'esercizio, pur essendo completamente ricostruito, per la non ancora intervenuta approvazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del ponte sul Sillaro, progettato e costruito sotto la gestione dell'amministrazione provinciale precedente all'attuale, e se non ritenga, in considerazione dell'estrema utilità in una immediata utilizzazione di tale tronco ferroviario, in rapporto del trasporto delle frutta, della quale la zona è cospicua produttrice, di dover invitare il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere con ogni urgenza agli adempimenti di competenza, venendo in tal modo a far cessare l'assurda situazione esistente ». (8593).

RISPOSTA. — « Il ponte sul torrente Sillaro, sulla diramazione Budrio-Massa Lombarda della ferrovia Bologna-Portomaggiore, è stato ricostruito, in cemento armato, dalla amministrazione provinciale, senza alcuna autorizzazione e senza che questo Ministero ed i suoi organi tecnici avessero avuto preventiva visione dei progetti e senza quindi averne potuto sorvegliare la esecuzione. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici al cui esame è stato, come necessario, sottoposto il progetto ai fini di una approvazione in via di sanatoria, è stato del parere:

a) che del ponte occorra eseguire tutte le constatazioni necessarie per individuare gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1952

elementi costituenti la struttura, e determinare la entità dei carichi accidentali che, in relazione alle sollecitazioni ammesse, l'opera può sopportare;

b) che occorra sottoporre il ponte alle prove di carico prescritte dalle norme vigenti;

c) che il progetto dell'opera, corredato con tutte le constatazioni, calcoli, ecc. debba essere nuovamente sottoposto all'esame e parere del consiglio medesimo il quale, in base ai risultati dei nuovi esami conclusi potrà proporre o meno l'approvazione, in via di sanatoria, o prescrivere le limitazioni che risultassero necessarie per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

« Comunicazioni in tale senso sono state già fatte all'Amministrazione provinciale di Bologna, la quale non ha ancora provveduto a quanto richiestole per il riesame della questione e per l'eventuale utilizzazione della opera che, allo stato attuale, non è possibile sottoporre a collaudo ».

Il Ministro: MALVESTITI.

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se conosca ed approvi il sistema adottato da taluni prefetti per impedire il funzionamento di amministrazioni comunali a loro invise, consistente nel far dichiarare contabili di fatto in via amministrativa uno o più o tutti gli amministratori di un dato comune con un pretesto qualsiasi, anche assurdo, per poi invocare nei riguardi di costoro la condizione di ineleggibilità, di cui al n. 5 dell'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e, in caso di ricorso, la condizione di ineleggibilità per *litis pendentia*.

« Per sapere, in particolare, se l'onorevole Ministro non ritenga pretestuoso, e quindi tale da giustificare un suo immediato intervento, il motivo addotto dal Consiglio di prefettura di Teramo, il quale con ordinanza interlocutoria del 31 maggio 1952 ebbe a dichiarare contabile di fatto l'assessore anziano del comune di Atri, signor Domenico Iammarino, sol perché questi, pregato dall'economista che si trovava occupato in indilazionabili lavori di ufficio, ha proceduto al materiale pagamento di una fattura, formalmente e sostanzialmente regolare, di lire 194.609, e sebbene detto signor Iammarino, in sede di controdeduzioni, abbia fatto presente che dottrina (Mazzoccolo, commento legge civile e penale) e giurisprudenza (Corte dei conti, sezione I, decisione 14 giugno, 21 luglio 1934) abbiano escluso che nel caso

sia configurabile la contabilità di fatto e abbiano invece dimostrato che si tratta semplicemente di « mandato assolto ». (8620).

RISPOSTA. — « È regola essenziale di contabilità pubblica che la gestione del pubblico danaro sia rigorosamente preclusa a chi non sia all'uopo specificamente legittimato quale contabile di diritto, per cui chiunque, contravvenendo a tale precetto, s'ingerisca, senza titolo legale, nel maneggio del danaro del comune, viene ad assumere per il solo fatto obiettivo di tale indebita ingerenza (a prescindere dalla colpa o dal danno che possa, in conseguenza, avere subito il civico ente) la qualità di contabile di fatto ed è chiamato a risponderne — ai sensi dell'articolo 251 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 — innanzi alla giurisdizione del Consiglio di prefettura. Nei riguardi, poi, degli amministratori del comune, attesa la assoluta incosciliabilità della funzione, loro propria, di ordinare le spese con quella di darvi materiale esecuzione — venendo meno, in caso di cumulo nella stessa persona delle due funzioni, ogni possibilità di effettivo controllo sulla gestione del pubblico danaro — l'infrazione al divieto suddetto viene a concretarsi, con la formale dichiaratoria di contabile di fatto, in un manifesto motivo di incompatibilità con la carica, giusta l'articolo 15, n. 5, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. Nessuna censura, quindi, può essere mossa ai prefetti se, risultando nei riguardi di qualche amministratore, elementi di responsabilità contabile, provvedono — in ossequio al precetto della legge — a deferirlo al giudizio del Consiglio di prefettura e, successivamente, ricorrendone gli estremi, a promuoverne la decadenza dalla carica, a norma di legge. Nel caso dell'assessore anziano del comune di Atri (Teramo), signor Domenico Iammarino, il Consiglio di prefettura ha — nell'esercizio della sua potestà giurisdizionale, insindacabile da questo Ministero — ravvisato la qualità di contabile di fatto. La posizione del suddetto amministratore, per altro, è tuttora all'esame del giudice contabile, al quale l'interessato — che è stato a ciò espressamente invitato — potrà produrre, a proprio carico, tutti gli elementi che riterrà del caso. Non risulta, comunque, che nei confronti di lui sia stata sinora promossa, in dipendenza del giudizio suddetto, azione di decadenza dalla carica ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.